

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è adottato in conformità a quanto disposto dall'art 12 della L. 241/1990 e ess.mm.ii.

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) contributi ordinari: l'erogazione di una somma di denaro erogata a sostegno dell'attività ordinaria, relativa alla stagione sportiva di riferimento;
- b) contributi straordinari: l'erogazione di una somma di denaro erogata a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- c) partenariato: la forma di collaborazione tra l'Amministrazione e uno o più soggetti pubblici o privati che, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, mettono a disposizione della comunità locale mezzi economici e know-how organizzativi per la produzione di iniziative di interesse pubblico di promozione sportiva, a fronte di una compartecipazione prevalentemente finanziaria da parte dell'Amministrazione agli oneri organizzativi e gestionali dell'iniziativa attraverso l'erogazione di un contributo economico con l'eventuale concorso di altre forme di assunzione degli oneri;
- d) altri benefici economici: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale per lo svolgimento di manifestazioni sportive;
- e) sponsorizzazioni attive: interventi per favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico del Comune di Sarroch.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA ORDINARIA

ART. 3 - CONTRIBUTO ORDINARIO

La Giunta Comunale, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari volti ad incentivare l'attività delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale che abbiano il fine principale di promuovere, incrementare e diffondere la pratica sportiva.

L'Ufficio Sport adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi che deve indicare:

- a) l'importo a disposizione;
- b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i requisiti di partecipazione;
- c) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- d) le modalità di erogazione del contributo;
- e) i criteri di valutazione.

I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile del Servizio Sport, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dal successivo articolo 5.

ART. 4 - BENEFICIARI

Possono accedere al contributo le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:

- atto costitutivo e statuto redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- sede legale nel Comune di Sarroch;
- svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio di Sarroch;
- regolarmente affiliate, nella stagione sportiva alla quale si riferisce il contributo, a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva dallo stesso riconosciuti e regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Società sportive, operanti da almeno una stagione sportiva;
- aver partecipato a campionati/gare nella stagione sportiva alla quale si riferisce il contributo e inserite nel calendario dell'Ente di appartenenza.

ART. 5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Il bando per la concessione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, deve basare la quantificazione degli stessi secondo i seguenti criteri:

A. Attività Federale nella stagione sportiva di riferimento:

Livello	Punti
Provinciale	1
Regionale	4
Nazionale	8
Internazionale	10

Il punteggio è attribuito per la partecipazione, nella stagione sportiva di riferimento, ai campionati/gare di militanza sulla base del livello di attività attestato, per ogni disciplina praticata, dalla Federazione Sportiva, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Associata di appartenenza.

Nel caso in cui la medesima disciplina sia praticata a più livelli, è attribuito esclusivamente il punteggio previsto per l'attività di livello superiore.

B Numero complessivo atleti che abbiano partecipato a campionati/gare nella stagione sportiva di

riferimento:

N. atleti	Punti
192 e +	130
181 - 191	120
171 - 180	110
161 - 170	100
148 - 160	90
136 - 147	80
126 - 135	70
111- 125	60
101 110	50
95 - 100	40
80 - 94	30
66 -81	20
41 - 65	12
20 - 40	8
1-20	3

C. Numero atleti fino ai 17 anni d'età che abbiano partecipato a campionati /gare nella stagione sportiva di riferimento

N. atleti	Punti
101 e +	60
91- 100	55
81 - 90	50
71- 80	40
64 - 70	35
52- 63	30
36- 51	25
15 - 35	15
1 - 14	5

D. Attività in favore di disabili regolarmente iscritti all'A.S.D. la quale deve essere affiliata al C.I.P nella stagione di riferimento: **punti 5**

E. Conseguimento del 1° posto nel campionato nella stagione sportiva di riferimento

Livello	Punti
Provinciale	1
Regionale	4
Nazionale	8
Internazionale	10

Nel caso in cui il 1° posto sia conseguito a più livelli è attribuito esclusivamente il punteggio previsto per il livello superiore.

F. Numero di campionati/gare svolti nella stagione sportiva di riferimento suddivisi per categorie:

Sport individuali	Punti 1 per ogni categoria fino ad un max di 10
Sport di squadra	Punti 4 per ogni categoria fino ad un max 40

I punteggi di cui al PUNTO F) non sono cumulabili tra di loro e pertanto sarà assegnato il punteggio più alto

G. attività gratuita nella stagione di riferimento : **punti10**

Per attività gratuita si intende per tutti gli atleti tesserati ad eccezione delle spese assicurative.

H. PUNTI 5 per attività gratuita nella stagione di riferimento in favore di:

- minori stranieri non accompagnati;
- minori con affidamento in prova ai Servizi Sociali;
- minori segnalati dal servizio sociale comunale.

I. anno di costituzione del sodalizio sportivo:

Anni	Punti
20 anni e+	10
10 anni	5
5 anni	2

Per stabilire l'entità del contributo da assegnare ad ogni società si procederà con il seguente criterio:

la somma complessiva da ripartire sarà divisa per il punteggio complessivo attribuito alle società richiedenti, il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti di ciascuna società.

Il contributo spettante non potrà essere superiore alle spese sostenute nell'ultimo bilancio approvato nell'anno di riferimento

ART. 6 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

L'istanza finalizzata all'ottenimento del contributo deve essere presentata al protocollo dell'ente entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito e sull'Albo Pretorio del Comune di Sarroch, deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente e deve essere corredata, pena l'esclusione, della seguente documentazione:

- Bilancio consuntivo, regolarmente approvato a norma di statuto, indicante le entrate e le spese sostenute nella stagione sportiva presa in considerazione ai fini dell'erogazione del contributo. Per le società che chiudono il loro bilancio a una data diversa dal 31 dicembre, il bilancio consuntivo dovrà essere riferito alla data di chiusura dell'ultimo bilancio;
- Scheda conoscitiva redatta sui moduli predisposti dagli Uffici;
- Attestazione del Comitato Territoriale Competente della Federazione, Disciplina Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, indicante, per ciascuna disciplina sportiva, l'attività svolta nella stagione sportiva di riferimento, con l'indicazione delle date e del periodo di svolgimento, del livello dell'attività, specificando se trattasi di attività nazionale, regionale, provinciale o internazionale, dei risultati conseguiti, il numero degli atleti e il numero degli atleti fino ai 17 anni d'età che abbiano partecipato ai campionati/gare nella stagione sportiva di riferimento;

- Attestazione del Comitato Italiano Paraolimpico (C.I.P.) o altra idonea documentazione attestante lo svolgimento, nella stagione sportiva di riferimento, di attività in favore di disabili regolarmente iscritti all'associazione sportiva;
- Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente o dichiarazione che gli stessi sono già depositati agli atti dell'Assessorato Sport e che non hanno subito modificazioni;
- Copia del verbale di nomina del Presidente/Legale Rappresentante in carica o dichiarazione che lo stesso è già depositato agli atti dell'Assessorato Sport e che non ha subito modificazioni;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante di non avere presentato domanda in altri comuni per beneficiare di contributi per l'attività sportiva con fondi di cui alla L.R. n. 25/1993;
- Dichiarazione contenente l'indicazione delle modalità per il pagamento del contributo;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante:
- Il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del contributo;
- L'assoggettamento o meno alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 7 - SPESE AMMISSIBILI

In sede di liquidazione del contributo, vengono considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività nella stagione sportiva di riferimento, quali spese per affiliazione, tesseramento, partecipazione a campionati, affitto impianti, trasferte, attrezzature sportive, coppe, premiazioni, compensi allenatori e arbitri, gestione sede e impianti, organizzazione di manifestazioni sportive.

ART. 8 - SPESE NON AMMISSIBILI

Ai fini della liquidazione del contributo non verranno prese in considerazione le seguenti tipologie di spesa, ritenute non ammissibili:

- Spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere, ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi e simili;
- spese non direttamente correlate all'attività sportiva praticata dal soggetto beneficiario del contributo, anche se a esso intestate;
- spese per le quali si è già beneficiato di un contributo comunale nell'anno di riferimento.

Nel caso in cui il Comune di Sarroch vanta un credito nei confronti del soggetto beneficiario di provvidenze, l'erogazione dei benefici è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

-

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ART. 9 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO

L'Ufficio Sport adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi indicante:

- a) i soggetti che possono presentare la richiesta e i requisiti di partecipazione;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;

- c) le modalità di erogazione del contributo;
- d) i criteri di valutazione.

La Giunta Comunale, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi straordinari per l'organizzazione di manifestazioni /eventi sportivi, da realizzare o realizzate nel territorio comunale.

I contributi straordinari vengono concessi con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Sport secondo i criteri previsti dal successivo articolo 11.

ART. 10 - BENEFICIARI

1. Associazioni sportive dilettantistiche con atto costitutivo e statuto aggiornati alla normativa vigente, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, regolarmente affiliate a Federazioni sportive riconosciute dal CONI, discipline associate o Enti di Promozione sportiva dallo stesso riconosciuti ed aventi sede nel Comune di Sarroch regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Società sportive.

ART. 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

Il contributi sono concessi con determinazione del Responsabile dello Sport secondo i seguenti criteri:

A) Livello della Manifestazione

- | | |
|--|----------|
| - manifestazione agonistica internazionale | punti 30 |
| - manifestazione agonistica nazionale | punti 20 |
| - manifestazione agonistica regionale | punti 10 |
| - manifestazione agonistica provinciale | punti 5 |

B) Provenienza partecipanti

- | | |
|--|----------|
| - partecipazione di atleti provenienti dall'Estero | punti 30 |
| - partecipazione di atleti extra-regionali | punti 20 |
| - partecipazione di atleti regionali | punti 10 |

C) Trasmissione dell'evento su reti tv: punti 10

D) Compartecipazione nel contributo di altri enti pubblici o privati:

- | | |
|---|----------|
| - compartecipazione fino al 50% delle spese | punti 20 |
| - compartecipazione fino al 30% delle spese | punti 10 |
| - compartecipazione fino al 10% delle spese | punti 5 |

E) n. atleti partecipanti

- | | |
|--------------|----------|
| - oltre 30 | punti 20 |
| - da 16 a 30 | punti 10 |
| - da 1 a 15 | punti 5 |

F) Numero atleti fino ai 17 anni d'età

- | | |
|--------------|----------|
| - oltre 30 | punti 20 |
| - da 16 a 30 | punti 10 |
| - da 1 a 15 | punti 5 |

Sono ammissibili a contributo le manifestazioni realizzate ovvero da realizzare, nell'anno di riferimento.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo concedibile non può superare il 90% delle spese preventivate al netto delle entrate e potrà essere erogato per il 50% a titolo di anticipazione della manifestazione e a saldo entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione. Il contributo comunale è cumulabile con altre entrate comprese le contribuzioni di altri Enti pubblici.

ART. 13 - DECADENZA, RIDUZIONE E SOSPENSIONE

Si decade dal beneficio economico nei seguenti casi:

- Il rendiconto relativo all'intervento ammesso a beneficio è in avanzo senza il contributo comunale;
- mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa a beneficio o modifica sostanziale del programma;
- mancata presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione della provvidenza;
- gravi irregolarità della documentazione presentata ai fini dell'erogazione del beneficio.

Il contributo viene ridotto proporzionalmente nei seguenti casi:

- Le spese per la realizzazione dell'iniziativa risultano, a consuntivo, inferiori rispetto a quanto preventivato, salvo che la differenza tra le spese sostenute e le spese preventivate sia pari o inferiore al 3%;
- l'integrale liquidazione del contributo, sommato alle eventuali altre entrate, determina il superamento della percentuale massima di copertura delle spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui il Comune di Sarroch vanti un credito nei confronti del soggetto beneficiario di provvidenze, l'erogazione dei benefici è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

ART. 14 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

L'istanza finalizzata all'ottenimento del contributo, redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'ufficio Sport deve essere presentata, al protocollo dell'ente entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito e sull'Albo Pretorio del Comune di Sarroch, deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente e deve essere corredata, pena l'esclusione, della seguente documentazione:

- Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente o dichiarazione che gli stessi sono già depositati agli atti dell'Assessorato allo Sport e che non hanno subito modificazioni;
- copia del verbale di nomina del Presidente/Legale Rappresentante in carica o dichiarazione che lo stesso è già depositato agli atti dell'Assessorato Sport e che non ha subito modificazioni;
- programma della manifestazione o iniziativa contenente la descrizione della stessa con i tempi, il luogo e la data di svolgimento;
- La richiesta di rilascio dell'autorizzazione amministrativa necessaria allo svolgimento della manifestazione;
- la richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo comunale, nel caso in cui s'intenda svolgere la manifestazione presso strutture sportive comunali;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante l'assoggettamento o meno all'imposta sul valore aggiunto e, in caso di assoggettamento, il regime IVA adottato e la gratuità o meno della manifestazione/iniziativa;
- preventivo finanziario, con specifica indicazione delle voci in entrata e in uscita.

Nella parte relativa alle entrate devono essere indicati l'ammontare del contributo richiesto al comune e i contributi di altri Enti pubblici e/o privati, specificando se già concessi, la quota a carico dell'organizzatore e tutte le altre entrate previste a copertura dei costi di realizzazione dell'iniziativa, quali gli incassi e le sponsorizzazioni. Nella parte relativa alle uscite devono essere indicate tutte le spese previste per la realizzazione della manifestazione o iniziativa;

- atto comprovante la disponibilità degli spazi e/o impianti in cui si intende realizzare la manifestazione o l'iniziativa, qualora non si tratti di impianti sportivi comunali.

Gli Uffici, in sede istruttoria, richiederanno la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o ulteriore documentazione necessaria ai fini della valutazione dell'accoglimento della domanda di contributo.

ART. 15 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Entro il termine perentorio di 3 mesi dalla realizzazione dell'evento o, se più favorevole al beneficiario, dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del beneficio, ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario deve presentare all'Assessorato allo Sport, la seguente documentazione:

1. Relazione finale sulla manifestazione o sull'iniziativa con l'indicazione dei giorni, delle località di svolgimento, del numero dei partecipanti e dei risultati ottenuti in termini di promozione dello sport;

2. elenco dei diretti partecipanti non residenti;

3. copia dei borderò della SIAE, regolarmente timbrati e firmati, ovvero dichiarazione del competente ufficio SIAE attestante che l'iniziativa è stata effettuata nelle sedi e date indicate, nel caso di iniziative a pagamento;

4. consuntivo delle entrate e delle uscite sostenute per l'organizzazione della manifestazione o iniziativa, sottoscritto dal Legale Rappresentante e predisposto riepilogando distintamente le entrate e le spese.

Nella parte entrate devono essere indicati, con gli estremi del provvedimento di concessione, tutti i contributi, percepiti o da percepire, concessi dal Comune e da altri Enti Pubblici, la quota a carico dell'organizzatore e tutte le altre entrate con le quali si è fatto fronte alle spese per la realizzazione della manifestazione o iniziativa, quali sponsor, incassi, contribuzioni straordinarie degli associati a pareggio.

Le spese devono essere raggruppate per categorie similari e devono corrispondere a documenti giustificativi, indicati nell'elenco analitico di cui al successivo punto 5, esplicitamente attribuiti al beneficiario del contributo, di data anteriore al rendiconto e in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente la denominazione del soggetto fruitore, e, qualora diverso dal soggetto beneficiario del contributo, essere indiscutibilmente riconducibili alla manifestazione.

5. Elenco analitico di tutte le spese sostenute con l'indicazione del tipo di documento fiscale, del numero e della data dello stesso, degli elementi di identificazione delle parti (Partita IVA - Codice Fiscale -nominativo del fornitore e intestatario), dell'oggetto della spesa e dell'importo. Nell'elenco devono essere evidenziati i documenti fiscali che si presentano per giustificare le spese sostenute, di cui al successivo punto 6;

6. documenti giustificativi, intestati al beneficiario del contributo, regolarmente quietanzati relativi a tutte le spese sostenute;

7. Dichiarazione contenente l'indicazione delle modalità per il pagamento del contributo;

8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante:

a. Il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del contributo;

b. il regime IVA adottato e l'assoggettamento o meno alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

c. che il rendiconto è vero e onnicomprensivo delle voci di entrata e di uscita sostenute per la realizzazione della manifestazione o iniziativa;

- d. che per la realizzazione della manifestazione o iniziativa sono state sostenute le spese risultanti dai documenti giustificativi riportati nell'elenco di cui al precedente punto 6, intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati;
- e. che le copie dei documenti fiscali, regolarmente intestati e quietanzati, presentati a titolo di documentazione giustificativa delle spese sostenute ed elencati con l'indicazione del tipo di documento, del numero e data di emissione, dell'emittente, dell'oggetto e dell'importo della spesa, sono conformi agli originali conservati presso il domicilio fiscale del beneficiario e in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali;
- f. che i documenti fiscali presentati ai fini della liquidazione del contributo non sono stati e non saranno utilizzati per ottenere la liquidazione di altri contributi richiesti altri Enti Pubblici.

ART. 16 - PARTENARIATO

Al fine di concedere il sostegno comunale ad iniziative quanto più possibile omogenee e compatibili con i programmi dell'Amministrazione, il comune emana bandi pubblici finalizzati alla presentazione da parte dei soggetti di cui all'art. 17), di progetti di partenariato che evidenzino le finalità da perseguire.

Il partenariato è concesso con deliberazione della Giunta comunale previa istruttoria del Responsabile del Servizio Sport atta ad esaminare in modo organico tutti i progetti presentati ed evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi e il rispetto dei seguenti criteri.

- a) compatibilità o sussidiarietà rispetto alle finalità, alle politiche, ai programmi e ai progetti dell'Amministrazione comunale in ambito di promozione sportiva;
- b) significatività del contributo apportato dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e/o dell'immagine del Comune di Sarroch e del suo territorio;
- c) assenza della finalità di lucro;
- d) identificazione dei soggetti beneficiari;
- e) realizzazione nel territorio del Comune di Sarroch, o se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio comunale, le stesse possono essere ammesse al partenariato a condizione che, oltre al rispetto di quanto precisato ai punti precedenti, siano comunque evidenti le ricadute concrete per la comunità locale;
- f) iscrizione all'Albo di cui al "Regolamento per la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni sportive senza scopo di lucro del Comune di Sarroch", che costituisce condizione preferenziale.

Alla deliberazione della Giunta, segue il provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Sport per la definizione del contratto volto a definire i reciproci obblighi alle modalità di rendicontazione di cui all'art. 15 (Modalità di rendicontazione).

ART. 17 - BENEFICIARI

- Associazioni sportive dilettantistiche con atto costitutivo e statuto aggiornati alla normativa vigente, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, regolarmente affiliate a Federazioni sportive riconosciute dal CONI, discipline associate o Enti di Promozione sportiva dallo stesso riconosciuti e iscritte all'Albo Regionale delle Società Sportive;
- Federazioni sportive riconosciute dal CONI, discipline associate o Enti di Promozione sportiva dallo stesso riconosciuti;
- CONI;
- Scuole di ogni ordine e grado;
- Consorzi tra associazioni sportive;
- Comitati;
- Circoli;
- Società, che operano nel settore dell'organizzazione di grandi eventi, per i soli casi di iniziative a forte richiamo sportivo per il Comune di Sarroch.

ART. 18- DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo concedibile sarà concesso al netto delle entrate e potrà essere erogato per il 50% a titolo di anticipazione della manifestazione e a saldo entro 30 giorni dalla presentazione della

rendicontazione. Il contributo comunale è cumulabile con altre entrate comprese le contribuzioni di altri Enti pubblici.

ART. 19 - DECADENZA, RIDUZIONE E SOSPENSIONE

Si decade dai benefici economico nei seguenti casi:

- Il rendiconto relativo all'intervento ammesso a beneficio è in avanzo senza il contributo comunale;
- mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa a beneficio o modifica sostanziale del programma;
- mancata presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione della provvidenza;
- gravi irregolarità della documentazione presentata ai fini dell'erogazione del beneficio.

Il contributo viene ridotto proporzionalmente nei seguenti casi:

- Le spese per la realizzazione dell'iniziativa risultano, a consuntivo, inferiori rispetto a quanto preventivato, salvo che la differenza tra le spese sostenute e le spese preventivate sia pari o inferiore al 3%.
- L'integrale liquidazione del contributo, sommato alle eventuali altre entrate, determina il superamento della percentuale massima di copertura delle spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui il Comune di Sarroch vanti un credito nei confronti del soggetto beneficiario di provvidenze, l'erogazione dei benefici sarà sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione

ART.20 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

L'istanza di partecipazione ,redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'ufficio Sport deve essere presentata , al protocollo entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito e sull'Albo Pretorio del Comune di Sarroch, deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente e deve essere corredata, pena l'esclusione, della seguente documentazione:

- Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente o dichiarazione che gli stessi sono già depositati agli atti dell'Assessorato allo Sport e che non hanno subito modificazioni;
- copia del verbale di nomina del Presidente/Legale Rappresentante in carica o dichiarazione che lo stesso è già depositato agli atti dell'Assessorato Sport e che non ha subito modificazioni;
- programma della manifestazione o iniziativa contenente la descrizione della stessa;
- la richiesta di rilascio dell'autorizzazione amministrativa necessaria allo svolgimento della manifestazione;
- la richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo comunale, nel caso in cui s'intenda svolgere la manifestazione presso strutture sportive comunali;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante l'assoggettamento o meno all'imposta sul valore aggiunto e, in caso di assoggettamento, il regime IVA adottato e la gratuità o meno della manifestazione/iniziativa;
- preventivo finanziario a pareggio, con specifica indicazione delle voci in entrata e in uscita. Nella parte relativa alle entrate devono essere indicati l'ammontare del contributo richiesto al Comune e i contributi di altri Enti pubblici e/o privati, specificando se già concessi, la quota a carico dell'organizzatore e tutte le altre entrate previste a copertura dei costi di realizzazione dell'iniziativa, quali gli incassi e le sponsorizzazioni. Nella parte relativa alle uscite devono essere indicate tutte le spese previste per la realizzazione della manifestazione o iniziativa;
- atto comprovante la disponibilità degli spazi e/o impianti in cui si intende realizzare la manifestazione o l'iniziativa, qualora non si tratti di impianti sportivi comunali.

ART.21- SPESE AMMISSIBILI/NON AMMISSIBILI PER CONTRIBUTI STRAORDINARI E PARTENARIATO

Sono considerate ammissibili, esclusivamente le seguenti spese inerenti la realizzazione dell'iniziativa:

COMPENSI, RIMBORSI SPESE

- a) compensi agli atleti partecipanti;
- b) compensi a personale tecnico vario, legato alla tipologia della manifestazione (es., giudici di gara, arbitri, personale vigilanza e/o sicurezza ecc.);
- c) rimborso spese di viaggio ai partecipanti di cui ai punti 1a e 1 b (nel caso siano sostenute direttamente dai partecipanti): Sono rimborsabili i biglietti di treno, nave, aereo, pullman. In caso di utilizzo dei mezzi propri il rimborso è ammesso nella misura di 1/5 del costo della benzina, calcolato dal luogo di residenza del soggetto percipiente al luogo dell'evento;
- d) spese di viaggio dei partecipanti di cui ai punti 1a e 1 b (nel caso le spese siano sostenute direttamente dall'associazione ospitante) Sono rimborsabili i biglietti di treno, nave, aereo, pullman. In caso di utilizzo dei mezzi propri il rimborso è ammesso nella misura di 1/5 del costo della benzina, calcolato dal luogo di residenza del soggetto percipiente al luogo dell'evento.

Relativamente ai compensi, retribuzione e contributi:

Ai sensi D.Lgs. n. 90/2017 i compensi dovranno essere pagati mediante versamento sul c/c bancario o postale o altro strumento comunque idoneo a garantire la tracciabilità dei pagamenti.

Le somme erogate a titolo di contributo tra Associazioni dovranno essere pagate mediante bonifico bancario o postale e di cui si dovrà essere allegata copia in sede di presentazione del rendiconto.

Relativamente ai rimborsi:

Per i viaggi e i soggiorni di atleti, giudici di gara, arbitri, personale vigilanza e/o sicurezza ecc.); non residenti, sono rimborsabili i biglietti di treno, pullman, nave o aereo. In caso di utilizzo di mezzi propri i rimborsi sono ammissibili nella misura pari a 1/5 del costo della benzina, calcolato dal luogo di residenza del soggetto percipiente al luogo dell'evento. In ogni caso le pezze giustificative devono essere regolarmente intestate e sottoscritte da coloro che hanno fornito la prestazione e alle stesse deve essere allegata copia della carta di identità del sottoscrittore;

SPESE PER UTILIZZO LOCALI/IMPIANTI SPORTIVI

fitto (o donazioni) per utilizzo locali, impianti o strutture per i soli scopi della manifestazione;

SPESE DI ALLESTIMENTO

allestimento locali e/o impianti necessari per la realizzazione della manifestazione;

SPESE PER NOLO e strumentazioni tecniche strettamente necessarie per la manifestazione;

SPESE DI PUBBLICITA'

social, stampa locandine, manifesti, pieghevoli, pubbliche affissioni etc.;

SPESE SIAE (diritti d'autore);

SPESE POSTALI;

SPESE ENPALS-INPS-INAIL-IRPEF-IRAP;

SPESE DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE

pubblicazione di cataloghi;

SPESE PER PREMI E RICONOSCIMENTI CONCURSUALI compresi premi in denaro (se previsti nel preventivo di spesa e supportati dal verbale delle apposite giurie);

SPESE PULIZIE E RIPRISTINO STRUTTURE(personale, materiale);

POLIZZE ASSICURATIVE;

POLIZZE fideiussorie assicurative o bancarie;

ALLACCIO E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA per la realizzazione dell'iniziativa;

IMPOSTE E TASSE inerenti alla manifestazione;

ACQUISTO MATERIALE MINUTO:

d'uso e consumo occorrente alla manifestazione (per un importo massimo del 2% del totale delle spese ammissibili);

SPESE DI OSPITALITA':

Il rimborso delle spese di vitto e alloggio per i partecipanti di cui al punto 1a) e 1 b) del presente articolo non potrà superare la diaria di €.50,00 giornaliera.

SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese di rappresentanza e di mera libertà di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali, gadget, regali ai partecipanti, spese per degustazioni di prodotti e bevande;
- spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo residenti nella località di svolgimento dell'iniziativa;
- acquisto di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;
- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico e non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo della manifestazione;
- spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni.;

In sede di liquidazione del contributo, vengono considerate ammissibili esclusivamente le spese, di data congrua, direttamente connesse alla realizzazione della manifestazione o iniziativa ammessa a contributo comunale.

ART. 22 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative.

ART.23 - SPONSORIZZAZIONE ATTIVA: INTERVENTI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO ED ECONOMICO DEL COMUNE DI SARROCH

1. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con le associazioni sportive che operano nel territorio di Sarroch e iscritte all'albo comunale delle società sportive, finalizzate alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale, paesaggistico ed economico del Comune di Sarroch;
2. Con la sponsorizzazione il sodalizio beneficiario si obbliga a mantenere per tutta la stagione sportiva gli impegni contrattuali assunti con il comune, consentendo ulteriori sostegni da parte di terzi;
3. È condizione essenziale per l'ammissione alla sponsorizzazione che i campionati si svolgano in tutto o in parte in territorio extraregionale.

Il Servizio Sport del Comune di Sarroch:

- valuta le necessità pubblicitarie e indica le condizioni della sponsorizzazione, da inserire nella convenzione tipo da sottoporre agli organismi consenzienti;
- propone il piano di riparto tra i soggetti ammessi a contributo che tiene conto dell'importanza delle iniziative proposte.

ART. 24- MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La Giunta Comunale, approva il programma preventivo delle sponsorizzazioni;
2. Le anticipazioni non possono superare il 60% per cento dell'importo.
3. Il saldo verrà liquidato al termine della stagione sportiva, dovrà essere verificata la proficuità dell'attività svolta e quant'altro previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 23.

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE

ART. 25 - BENEFICIARI

L'Assessorato allo Sport concede contributi per l'acquisto di attrezzature sportive in favore delle Associazioni sportive in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 Atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
2. sede sociale nel Comune di Sarroch;
3. effettivamente operanti nel territorio comunale;
4. regolarmente affiliate a Federazioni sportive riconosciute dal CONI, Discipline Associate o Enti di Promozione sportiva dallo stesso riconosciuti e regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Società sportive.

ART. 26 - CRITERI DI VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L'ammontare dei singoli contributi viene determinato, sulla base del punteggio assegnato dall'ufficio competente in conformità ai seguenti parametri:

A) Numero complessivo atleti che abbiano partecipato a campionati/gare nella stagione sportiva di riferimento:

N. atleti	Punti
192 e +	130
181 - 191	120
171 - 180	110
161 - 170	100
148 - 160	90
136 - 147	80
126 - 135	70
111- 125	60
101 110	50
95 - 100	40
80 - 94	30
66 -81	20
41 - 65	12
20 - 40	8
1-20	3

B) Numero atleti fino ai 17 anni d'età che abbiano partecipato a campionati /gare nella stagione sportiva di riferimento

N. atleti	Punti
101 e +	60
91- 100	55
81 - 90	50
71- 80	40
64 - 70	35
52- 63	30

36- 51	25
15 - 35	15
1 - 14	5

C) Attività in favore di disabili regolarmente iscritti all'A.S.D nella stagione di riferimento la quale deve essere affiliata al C.I.P: **punti 5**

D) attività gratuita: **punti10**

E) anno di costituzione del sodalizio sportivo

Anno di Costituzione	Punti
20 anni e+	10
10 anni	5
5 anni	2

L'importo del contributo concedibile non può: superare il 90% del preventivo. e potrà essere erogato per il 50% a titolo di anticipazione a saldo entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione. Il contributo comunale è cumulabile con altre entrate comprese le contribuzioni di altri Enti pubblici.

Possono presentare istanza esclusivamente associazioni sportive dilettantistiche che non abbiano beneficiato di un contributo per l'acquisto di attrezzature sportive nel biennio precedente.

ART. 27 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

L'istanza finalizzata all'ottenimento del contributo deve essere presentata al protocollo entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito e sull'Albo Pretorio del Comune di Sarroch.

La domanda di contributo deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente, la/e disciplina/e interessata/ all'acquisto delle attrezzature e deve essere corredata della seguente documentazione:

- Preventivo di spesa rilasciato da ditta specializzata nel settore su propria carta intestata, regolarmente datato e con firma apposta per esteso e leggibile, indirizzato al soggetto richiedente il contributo, indicante l'elenco dell'attrezzatura con gli eventuali elementi di distinzione e in particolare:
 - Marca;
 - modello;
 - copia del listino originale della casa madre;
 - la quantità della merce;
 - l'imponibile;
 - la percentuale IVA applicata;
 - il totale e il periodo di validità del preventivo;
- attestazione del Comitato Territoriale Competente della Federazione, della Disciplina Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, indicante la regolare affiliazione, la disciplina sportiva praticata, l'attività sportiva svolta, il numero di tesserati che svolgono attività sportiva e il numero di tesserati di età non superiore ai 17 anni che svolgono attività giovanile;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente o dichiarazione che gli stessi sono già depositati agli atti dell'Assessorato Sport e che non hanno subito modificazioni;
- copia del verbale di nomina del Presidente/Legale Rappresentante incarica o dichiarazione che lo stesso è già depositati agli atti dell'Assessorato Sport e che non ha subito modificazioni;

ART. 28 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Entro il termine previsto ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario deve presentare al Comune di Sarroch la seguente documentazione:

1. Rendiconto delle spese sostenute nell'anno per l'acquisto di attrezzature sportive, sottoscritto dal

Legale Rappresentante, predisposto riepilogando distintamente le entrate e le spese. Nella parte entrate devono essere indicati, con gli estremi del provvedimento di concessione, tutti i contributi, percepiti o da percepire, concessi dal Comune e da altri Enti Pubblici, gli sponsor, la quota a carico dell'associazione e le altre entrate con le quali si è fatto fronte alle spese di acquisto delle attrezzature. Le spese devono corrispondere a documenti giustificativi, indicati nell'elenco analitico di cui al successivo punto 2, esplicitamente attribuiti al beneficiario del contributo, di data anteriore al rendiconto e in regola con gli adempimenti fiscali.

2. elenco analitico, delle spese sostenute con l'indicazione del tipo di documento fiscale, del numero e della data dello stesso, degli elementi di identificazione delle parti (Partita IVA - Codice Fiscale - nominativo del fornitore e intestatario), dell'oggetto della spesa e dell'importo. Nell'elenco devono essere evidenziati i documenti fiscali che si presentano per giustificare tutte le spese sostenute;

3. documenti giustificativi intestati al beneficiario del contributo, regolarmente quietanzati relativi a tutte le spese sostenute;

4. dichiarazione contenente l'indicazione delle modalità per il pagamento del contributo;

5. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante:

- Il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del contributo;

- L'assoggettamento o meno alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

- che il rendiconto è vero e onnicomprensivo delle voci di entrata e di uscita sostenute per l'acquisto di attrezzature sportive;

- che per l'acquisto di attrezzature sportive sono state sostenute le spese risultanti dai documenti giustificativi riportati nell'elenco di cui al precedente punto 2, intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati;

- che le copie dei documenti fiscali, regolarmente intestati e quietanzati, presentati a titolo di documentazione giustificativa delle spese sostenute ed elencati con l'indicazione del tipo di documento, del numero e data di emissione, dell'emittente, dell'oggetto e dell'importo della spesa, sono conformi agli originali conservati presso il domicilio fiscale del beneficiario e in regola con gli adempimenti fiscali;

- che i documenti fiscali presentati ai fini della liquidazione del contributo non sono stati e non saranno utilizzati per ottenere la liquidazione di altri contributi richiesti alla Regione, Provincia, Comune e/o altri Enti Pubblici.

ART. 29 - SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'acquisto di attrezzi, attrezzature ed indumenti indispensabili per lo svolgimento delle discipline sportive praticate dall'associazione richiedente il contributo.

Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni non direttamente correlati alla disciplina sportiva praticata dal soggetto richiedente il contributo e per l'acquisto di beni in quantità non congrua rispetto al numero degli atleti tesserati nell'anno sportivo di riferimento.

Ai fini della liquidazione del contributo, non possono essere presentati scontrini fiscali, autofatture e documenti giustificativi di spese non intestate al beneficiario del contributo, non sufficientemente chiare e/o dettagliate e non regolari ai fini fiscali.

CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 30 - BENEFICIARI

L'Amministrazione concede contributi a parziale copertura delle spese sostenute per la gestione di impianti sportivi ai sodalizi sportivi non aventi scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:

- Atto costitutivo e statuto aggiornati alla normativa vigente in materia, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- regolarmente affiliate a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, Discipline Associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI iscritti all'Albo Comunale delle Società Sportive e che siano gestori, con convenzioni di un impianto sportivo di proprietà del Comune di Sarroch.

ART. 31 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo concedibile non può essere superiore al 90% dell'ammontare delle spese indicate nel bilancio consuntivo.

ART. 32 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

L'istanza finalizzata all'ottenimento del contributo deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente e deve essere corredata, pena l'esclusione, della seguente documentazione:

- Bilancio consuntivo, regolarmente approvato a norma di statuto, indicante le entrate e le spese sostenute prese in considerazione ai fini dell'erogazione del contributo. Nella parte entrate devono essere indicati i contributi comunali e di altri enti pubblici, gli sponsor le eventuali altre entrate. Le spese devono essere raggruppate per categorie simili e devono corrispondere a documenti giustificativi, esplicitamente attribuiti al beneficiario del contributo, in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali.
- estratto del verbale di approvazione del bilancio;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente o dichiarazione che gli stessi sono già depositati agli atti dell'Assessorato Sport e che non hanno subito modificazioni;
- copia del verbale di nomina del Presidente/Legale Rappresentante in carica; o dichiarazione che lo stesso è già depositato agli atti dell'Assessorato Sport e che non ha subito modificazioni;

ART 33 - SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- Spese per utenze (acqua, energia elettrica, gas);
- manutenzione ordinaria dell'impianto;
- custodia e pulizia;
- altre spese fino a un massimo del 3% delle spese totali.

VANTAGGI ECONOMICI

ART. 34- RICHIESTA E CONCESSIONE

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Sarroch, secondo le modalità ivi indicate, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Il vantaggio economico è concesso con determinazione Responsabile dell'Area competente, su istruttoria motivata e previo assenso scritto del Sindaco/Assessore.

La determinazione deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del vantaggio economico concesso.

Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

ART.35 - PATROCINIO

1) Il patrocinio è una forma simbolica di adesione con la quale il Comune di Sarroch accorda il proprio sostegno con autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune ad iniziative rivolte alla promozione dello sport promosse dai soggetti di cui all'art. 17.

2) Saranno privilegiate le richieste di patrocinio presentate per attività svolte nel territorio comunale. Le richieste di patrocinio per attività svolte al di fuori del territorio comunale saranno ammesse dalla Giunta Comunale in via eccezionale nei casi in cui assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano comunque contenuti significativi di interesse per la comunità Sarrochese.

3) Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali e per iniziative di carattere politico e sindacale e per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi della legge.

4) Il patrocinio è sempre concesso senza oneri finanziari a carico del Comune o la concessione in uso di spazi o attrezzature comunali, che dovranno essere espressamente richiesti in base alle disposizioni del presente Regolamento.

5) È esclusa qualsiasi responsabilità propria del Comune di Sarroch in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa patrocinata ed è estraneo a qualsiasi rapporto ed obbligazione che si dovesse costituire fra l'ente o l'associazione cui è concesso il patrocinio e terzi. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo all'immagine dell'Amministrazione.

ART.36- UTILIZZO DEL PATROCINIO

1. Gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio, devono farne menzione in tutte le forme di comunicazione e pubblicizzazione previste, apponendo la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Sarroch*" e la stampa corretta dello stemma comunale.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale, in relazione all'iniziativa patrocinata.

3. L'uso improprio o non autorizzato dello stemma e/o logo, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno all'immagine del Comune, comporterà la revoca immediata del patrocinio. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale derivanti dall'utilizzo improprio non autorizzato, saranno ad esclusivo carico del soggetto utilizzatore, il quale terrà sollevato il Comune di Sarroch da ogni responsabilità.

4.L'uso dello stemma e/o logo del Comune associato ad iniziative private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di iniziative del Comune, è punito con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000 .

ART. 37- OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1.) I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento, conformemente alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.

2.) Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa che ha beneficiato di una forma di sostegno, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al comune che si riserva di riesaminare per le verifiche opportune e l'eventuale riesame della domanda.

3.) I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nello svolgimento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa stessa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità gravano sul soggetto beneficiario;

c) utilizzare conformemente alla destinazione prevista, custodire diligentemente e riconsegnare nello stesso stato in cui sono stati messi a disposizione gli immobili di proprietà del comune, o comunque rientranti nella sua disponibilità, concessi per lo svolgimento delle attività oggetto di beneficio;

d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi;

e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per le persone con disabilità, favorirne la più ampia partecipazione e pubblicizzare convenientemente le condizioni di accessibilità.

4 L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni o dall'inosservanza delle disposizioni in materia di incolumità e pubblica sicurezza da parte dei beneficiari e resta estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra gli stessi e soggetti terzi.

5.) La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari previsti a carico dei beneficiari dalle Leggi e dai regolamenti né da quello di acquisire i permessi e le autorizzazioni necessari in base alla normativa vigente, fatte salve le agevolazioni previste.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - INFORMAZIONE

Al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune di Sarroch assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità d'accesso e sui benefici erogati.

L'Assessorato allo Sport comunica ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo l'accoglimento della richiesta e, l'ammontare della provvidenza.

ART. 39-SANZIONI

Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporta lasegnalazione agli Organi Giudiziari per i procedimenti conseguenti, la decadenza dal beneficio concesso e l'esclusione dai benefici comunali per 5 anni.

ART. 40- ABROGAZIONE REGOLAMENTO PRECEDENTE E ASPETTI NON DISCIPLINATI

Il presente regolamento annulla e sostituisce integralmente il regolamento "CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale.C. n. 24 del 7 settembre 2015.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.